

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

4 novembre 2019

Alle aziende associate

## **RITENUTE SUI DIPENDENTI IN MATERIA DI APPALTI: TORNA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE**

Con il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) il Governo prova a mettere un freno al fenomeno dell'evasione delle ritenute fiscali da parte di imprese assegnatarie di appalti pubblici e privati, ponendo in capo al committente l'obbligo di procedere al relativo versamento.

### **Cosa prevedeva la disciplina previgente**

Nel corso degli anni i governi che si sono succeduti hanno rimodellato più volte la disciplina. Il Governo aveva già in passato esteso l'originaria responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore al committente, per poi eliminarla dal tessuto normativo con il D.lgs n. 175/2014.

### **Cosa prevede il D.L. n. 124/2019**

Il nuovo art. 17 bis del D.lgs n. 241/1997 (così come modificato ora) pone nuovamente in capo al committente che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, l'onere di versare le ritenute fiscali e senza poter utilizzare i propri crediti in compensazione (anche i datori appartenenti alla pubblica amministrazione saranno soggetti alle nuove regole).

L'obbligo di versamento riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

### **Come funziona il meccanismo di pagamento**

Almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento, l'importo corrispondente è versato al committente su uno specifico conto bancario o postale i cui estremi saranno comunicati dallo stesso committente alle imprese affidatarie o appaltatrici e da queste ultime alle subappaltatrici.

Il committente procede a sua volta all'effettuazione del versamento senza possibilità di utilizzare in compensazione propri crediti, indicando nella delega F24 il codice fiscale dello stesso soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Per consentire al committente gli opportuni riscontri, le imprese dovranno trasmettere tramite pec l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente con le relative ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

L'impresa affidataria o appaltatrice tuttavia, in caso di ritardo del committente nel pagamento dei corrispettivi dovuti, potrà chiedere a quest'ultimo di rivalersi sugli stessi. La nuova disciplina prevede inoltre due ulteriori obblighi in capo al committente:

- quello di sospendere i pagamenti all'impresa affidataria laddove la stessa non abbia messo a disposizione la provvista per il versamento o non abbia fornito le informazioni necessarie per eseguire il versamento stesso;
- l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inadempimento dell'impresa affidataria, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni.

### **Casi di versamento delle ritenute fiscali da parte dell'impresa appaltatrice**

L'impresa appaltatrice o subappaltatrice può, in deroga alla disciplina sopra illustrata, eseguire direttamente il versamento delle ritenute fiscali a patto che:

- a) comunichi al committente tale opzione almeno 5 giorni prima della scadenza del versamento;
- b) produca un'apposita certificazione, messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate mediante canali telematici, comprovante che l'impresa:
  - sia effettivamente operativa da almeno 5 anni;
  - abbia eseguito versamenti, nei due anni precedenti, per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  - non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per un importo superiore a 50.000 euro.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI  
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

